

Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 150.

Articolo 1 modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 150/2024

Articolo 2 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 150/2024

Articolo 3 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 150/2024

Articolo 4 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 150/2024

Articolo 5 sostituzione dell'Allegato al decreto del Presidente della Regione 150/2024

Articolo 6 entrata in vigore

ALLEGATO A

art. 1 modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 150/2024

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 150 (Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)) è sostituito dal seguente: <<Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)>>.

art. 2 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 150/2024

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 150/2024 dopo le parole <<ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili>> sono aggiunte le seguenti: <<o dell'assegno mensile o dell'assegno sociale sostitutivo agli invalidi civili,>>.

art. 3 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 150/2024

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 150/2024 è aggiunto il seguente:

<<b bis) a partire dal 2025 il sussidio è riconosciuto anche ai titolari dell'assegno mensile e dell'assegno sociale sostitutivo di cui rispettivamente agli articoli 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili);>>.

art. 4 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 150/2024

Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 150/2024 sono inseriti i seguenti:

<<2. bis In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, comma 2, il sussidio riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b bis), per l'anno 2025 è erogato ai beneficiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, che siano ancora titolari del trattamento pensionistico o assistenziale alla data della corresponsione da parte di INPS del rateo pensionistico relativo alla mensilità di erogazione del sussidio, a cui Inps provvede entro il 28 febbraio 2026.

2. ter Al fine dell'erogazione del sussidio di cui al comma 2 bis la Regione, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, contenente i dati relativi alla platea dei beneficiari sulla cui base è calcolato l'importo da trasferire, provvede ad accreditare all'Inps la provvista finanziaria necessaria, maggiorata del 5%, unitamente alla somma spettante all'INPS a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento.>>.

art. 5 sostituzione dell'Allegato al decreto del Presidente della Regione 150/2024

1. L'Allegato al decreto del Presidente della Regione 150/2024 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Sostituzione dell'Allegato al decreto del Presidente della Regione 150/2024 (rif. articolo 5, comma 1)

ALLEGATO A

CRITERI E PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI DEL SUSSIDIO REGIONALE AI SENSI DEI COMMI DA 59 A 64 DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2024, N. 7 (rif. articolo 3, comma 1)

REQUISITI				CRITERI E PARAMETRI		
DATA POSSESSO REQUISITI	ISEE	RESIDENZA	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI INPS	PARAMETRI DI IMPORTO		CONDIZIONE
PER IL 2024: entrata in vigore del regolamento PER IL 2025: 31.12.2024 PER IL 2026: 31.12.2025	ISEE ordinario in corso di validità, o DSU del nucleo familiare di appartenenza pari o inferiore a 15.000 euro	Residenza in Friuli Venezia Giulia	prestazioni assistenziali	pensioni sociali (anche sostitutivo di invalidità civile)	nessuno	titolare della prestazione INPS alla data della corresponsione del rateo relativo alla mensilità di GIUGNO (principio di competenza) In deroga, per l'anno 2025, per i titolari di assegno mensile agli invalidi civili e assegno sostitutivo di assegno mensile, alla data della corresponsione del rateo relativo alla mensilità di erogazione del sussidio
				dal 2025 - pensioni sociali (anche sostitutive di assegno mensile agli invalidi civili)		
				assegni sociali (anche sostitutivi di invalidità civile)		
				dal 2025 - assegni sociali (anche sostitutivi di assegno mensile agli invalidi civili)		
				pensioni di inabilità per invalidi civili*		
				dal 2025 - assegno mensile agli invalidi civili		
			pensioni di invalidità	pensione di invalidità	pari o inferiore al trattamento minimo al netto di maggiorazioni, rendite e incrementi	
				pensione di inabilità		
				assegno ordinario di invalidità		
			pensioni di vecchiaia			
			pensioni ai superstiti**	pensioni di reversibilità		
				pensioni indirette		

* altri trattamenti quali l'indennità di accompagnamento o l'indennità di frequenza non sono presi in considerazione per l'accesso al sussidio

** il bonus spetta a ciascun titolare o contitolare del trattamento pensionistico in coerenza con il trattamento fiscale spettante

*** qualora il pagamento della prestazione INPS sia differito, anche il pagamento del sussidio regionale è differito

VISTO: IL PRESIDENTE